

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 18 marzo 2020

D.g.r. 16 marzo 2020 - n. XI/2940

Attribuzione ai parchi regionali degli incentivi economici per gli adempimenti connessi all'integrazione di riserve e monumenti naturali nei parchi di riferimento e per favorire il processo di riorganizzazione delle altre forme di tutela presenti sul territorio, ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della l.r. n. 28/2016

LA GIUNTA REGIONALE

Visto:

- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale»;
- la legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 «Riorganizzazione del sistema lombardo delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio»;
- l'art. 12 «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici» della l. 241/90 e successive modifiche e integrazioni;
- la d.g.r. 28 dicembre 2018, n. 1124 «Individuazione degli ambiti territoriali ecosistemici e dei parametri gestionali, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l.r. 28/2016»;
- la d.g.r. 31 luglio 2019, n. 2026 - Approvazione dei «criteri per l'assegnazione di contributi regionali a favore degli enti parco per gli adempimenti connessi all'integrazione di riserve e monumenti naturali nei parchi di riferimento e per favorire il processo di riorganizzazione delle altre forme di tutela presenti sul territorio, ai sensi della l.r. n. 28 del 17 novembre 2016, art. 10, comma 3».

Richiamato:

- l'art. 10 della l.r. 28/2016, «Incentivi per favorire l'aggregazione volontaria di parchi regionali», che:
 - prevede al comma 1, al fine di favorire l'aggregazione volontaria tra enti gestori di parchi, anche nell'ambito del percorso di riorganizzazione di cui all'articolo 3 della legge, che la Regione disponga appositi incentivi finanziari nei limiti della disponibilità di bilancio;
 - dispone al comma 2, che gli incentivi siano erogati per quattro anni consecutivi a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge che prevede l'aggregazione tra gli enti gestori dei parchi interessati che hanno promosso l'attivazione dell'iniziativa legislativa di cui al comma 9 dell'art. 3. L'importo dell'incentivo è pari a una maggiorazione del trenta per cento del contributo annuale spettante ai parchi interessati ai sensi dell'articolo 41 bis della l.r. 86/1983;
 - prevede al comma 3, che dal 2019 al 2022, le risorse di cui al comma 2, qualora non utilizzate interamente o in parte per gli incentivi di cui al comma 1, siano attribuite ai parchi regionali, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale, per gli adempimenti connessi all'integrazione di riserve e monumenti naturali nei parchi di riferimento e per favorire il processo di riorganizzazione delle altre forme di tutela presenti sul territorio di cui alla presente legge;

Dato atto che:

- il percorso di riorganizzazione attraverso l'aggregazione volontaria degli attuali parchi regionali si conclude con l'approvazione delle leggi istitutive dei nuovi enti gestori dei parchi, ai sensi dell'art. 3 comma 9 l.r. n. 28/2016;
- i tempi tecnici, previsti ai commi 6, 8 e 9 dell'art. 3 della l.r. n. 28/2016, per l'approvazione delle leggi istitutive dei nuovi enti gestori dei parchi non consentono l'approvazione delle stesse leggi entro l'anno 2020 e conseguentemente nel medesimo anno non si verifica la condizione per l'attivazione degli incentivi economici di cui al comma 2 dell'art. 10;
- in conseguenza dei due punti precedenti, sussistono i presupposti per l'attivazione degli incentivi economici previsti dal comma 3 dell'art. 10;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla ripartizione delle risorse stanziato con il bilancio di previsione 2020, quali incentivi economici finalizzati agli adempimenti previsti al comma 3 dell'art. 10 della l.r. n. 28/2016, ripartite secondo i criteri approvati con d.g.r. n. 2026/2019 - allegato 1;

Dato atto che con l.r. del 30 dicembre 2019, n. 26 «Bilancio di previsione 2020 - 2022», è stata autorizzata la spesa di 800.000,00 euro per ciascuna annualità del triennio 2020/2022 a valere sul capitolo di bilancio 9.05.104.13362 «Trasferimenti correnti agli

enti gestori parchi regionali per la realizzazione delle finalità di cui alla l.r. 28/2016» e verificata la dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario in corso;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato dal Consiglio regionale il 10 luglio 2018 con la deliberazione di Consiglio regionale n. XI/64, prevede tra l'altro, nell'ambito dell'area Territoriale e nel Programma Ter 9.05 «Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione», il raggiungimento del Risultato Atteso «212 Pianificazione, tutela e valorizzazione delle aree protette a istituzione nazionale e regionale»;

Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

recepisce le premesse:

1. di stabilire che la dotazione finanziaria, pari a euro 800.000,00 per l'esercizio finanziario 2020 imputata al capitolo di bilancio 9.05.104.13362 «Trasferimenti correnti agli enti gestori parchi regionali per la realizzazione delle finalità di cui alla l.r. 28/2016» sia interamente assegnata agli Enti Gestori dei Parchi regionali, per le finalità previste dall'art. 10, comma 3 della l.r. n. 28 del 17 novembre 2016, secondo i criteri di cui all'Allegato 1 della d.g.r. n. 2026/2019;

2. di demandare al dirigente dell'Unità Organizzativa Parchi, aree protette e Consorzi di bonifica l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi per l'assegnazione dei contributi previsti per l'annualità 2020;

3. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini